



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione di Promozione Sociale UN DUE TRE TAM TAM

Il giorno 27 del mese di Novembre dell'anno 2025 alle ore 16.30 presso la sede sociale dell'associazione, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci Associazione di Promozione Sociale UN DUE TRE TAM TAM per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto ai sensi del D Lgs 117/2017 e Legge 106/2016;
2. Lettura e approvazione nuovo Statuto
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci.

Presiede la seduta il Presidente Antonio Carlo M Melasi, il quale constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che si è raggiunto il quorum deliberativo a norma di statuto, nomina quale segretario verbalizzante la signora Consolata Vadalà.

Si avvia l'esame del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica all'assemblea che il D Lgs n.117/2017 e la Legge 106/2016 hanno introdotto nuove disposizioni normative, nell'ambito del Terzo Settore ed alla luce di quanto esposto, invita l'assemblea a discutere sulle opportune variazioni dello Statuto.

L'assemblea all'unanimità dei voti, delibera di approvare l'adeguamento dello statuto sociale.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, a seguito della precedente delibera, il Presidente dà lettura della bozza del nuovo statuto da adottare. L'assemblea valutate in maniera approfondita le argomentazioni esposte dal Presidente, dopo un'ampia discussione, delibera, con votazione palese all'unanimità di procedere all'adeguamento dello Statuto Sociale secondo le disposizioni del D Lgs n.117/2017 e della Legge 106/2016.

L'assemblea all'unanimità dei voti dei presenti, delibera di approvare il testo del nuovo statuto sociale, che diventa parte integrante del presente verbale, alla voce allegato (A).

Inoltre, l'assemblea delibera di dare mandato al Presidente, al fine di compiere tutti gli atti consequenziali derivanti dalle delibere odierne.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno preso la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 21.00 e ringrazia tutti i soci partecipanti per la loro presenza nell'adunanza odierna.

Il seguente verbale viene scritto, letto ed approvato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

I SOCI PRESENTI

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria



27 NOV. 2025
Registrato il _____ N. 736 Serie 3
Corrisposti E. DUECENTO/00

IL DIRETTORE
DELEGATO ALLA FIRMA
Assistente Tributario
(Francesco Viasa)

Il secondo piano all'ordine del giorno è quello della "Riforma del sistema di voto". Il presidente ha sottolineato che il sistema attuale è "inadeguato" e che è necessario "introdurre una riforma che permetta di esprimere la volontà del popolo in modo più diretto".

069A738022-00

12/12/12

2023-07-27

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
UN DUE TRE TAM TAM

Art. 1 - L'Associazione di Promozione Sociale UN DUE TRE TAM TAM con sede in Reggio di Calabria alla Via Boschicello nr. 10 cap. 89133, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale - APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la denominazione APS UN DUE TRE TAM TAM.

Il cambio di sede sociale nel medesimo comune e / o il cambio di denominazione non determina variazione dello Statuto.

L'Associazione UN DUE TRE TAM TAM è regolata a norma del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. mm. i., Legge 106/2016, nonché dal presente Statuto ed eventuali regolamenti.

Art. 2 - L'Associazione UN DUE TRE TAM TAM persegue la promozione culturale, artistica e del tempo libero. si propone come luogo di incontro, di aggregazione ed integrazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti azioni:

1. Attività di diffusione della cultura ludico-ricreativa e la tradizione del gioco.
2. Attività di recupero delle tradizioni e della cultura dei giocattoli artigianali, anche attraverso la costituzione di una officina del giocattolo.
3. Attività di recupero e divulgazione delle tradizioni e delle festività.





- 
4. Attività di promozione turistico – ambientali e percorsi educativi e di promozione della cultura del territorio
 5. Organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi di interesse sociale e culturale.
 6. Attività di prevenzione contro la dispersione scolastica, il bullismo e ogni forma di violenza e discriminazione.
 7. Attività di formazione e aggiornamento per il benessere di minori e adulti
 8. Divulgazione delle attività culturali nei settori del teatro e della musica, della fotografia, della pittura e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo.
 9. Realizzazione di seminari e/o lezioni formative in ambito teatrale, musicale e artistico.
 10. Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni.
 11. Partecipazione e cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, produzione di saggi, libri, audiolibri, ebook, podcast, blog e periodici che favoriscano la diffusione della cultura dell'arte in tutte le sue forme e della mission associativa.
 12. Partecipazione e organizzazione di feste in piazza, sagre, eventi culturali, fiere, villaggi a tema ludico-educativo.
 13. Realizzazione e gestione di centri estivi, ludoteche e servizi ludico-ricreativi, fattoria didattica.
 14. Promozione del cinema e dei prodotti audiovisivi, con particolare riferimento all'educazione all'immagine "per" e "nelle" scuole di ogni ordine e grado e per il pubblico giovane.

Art. 3 - Le attività di cui all'articolo precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

Art. 4 - L'Associazione UN DUE TRE TAM TAM è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono Soci coloro che s'impegnano a pagare, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 5 - L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, se prevista dall'Assemblea.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà



convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.



La prima domanda di ammissione come associato presentata da un socio, lo stesso o un altro, è di natura patrimoniale e deve essere approvata dall'assemblea. La seconda domanda di ammissione è di natura patrimoniale e deve essere approvata dall'assemblea. La terza domanda di ammissione è di natura patrimoniale e deve essere approvata dall'assemblea.

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione, per comportamento contrario con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli statuti regolamentari e del regolamento interno dell'Associazione.

L'assemblea dei soci è deliberante. In ogni caso, prima di procedere all'elezione, devono essere convocati per iscritto al socio gli statuti che allo stesso vengono presentati, conosciuti e approvati. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea dei soci anche in forma straordinaria. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea dei soci anche in forma straordinaria.



Art. 17 - Tutti i soci maggiori hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, per la nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e per la nomina e revoca dei componenti l'assemblea dei soci. Il voto non può essere esercitato neppure in caso di partecipazione non personale alla vita associativa.

Art. 18 - I soci hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni promosse dall'Associazione. Il voto è personale, attivo e passivo, nel caso di persona giuridica o tutti il diritto di voto è esercitato dall'organo rappresentativo. Il voto non può essere esercitato neppure in caso di partecipazione non personale alla vita associativa.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci pari a quello dei soci dell'Associazione, previa approvazione dell'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha durata di tre anni e non oltre 50 giorni, con possibilità di elezione a nuove cariche. Il Consiglio Direttivo è convocato dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha durata di tre anni e non oltre 50 giorni, con possibilità di elezione a nuove cariche. Il Consiglio Direttivo è convocato dall'assemblea dei soci.

Art. 8-- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quote sociali;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- contributi da privati o enti pubblici,
- contratti e/o collaborazioni con aziende e/o Enti Pubblici.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il VicePresidente - Tesoriere
- Il segretario

Art. 12 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 8 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere svolta in alcun modo a scopo di lucro. Ai volontari possono essere riconosciute dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, come l'uso di materiali e delle condizioni prescriviamo stabilite dal regolamento. La qualità di volontario è riconosciuta solo con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro subordinato con l'associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 1173 del D.Lgs. 11/2001, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie, tenendo allo stesso livello dei lavoratori, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Art. 9 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: contributi, donazioni e lasciti, quote sociali, attività marginarie di carattere commerciale, contributi da privati e enti pubblici, contributi e collaborazioni con aziende e Enti pubblici.

I componenti del consiglio sono eletti dalle assemblee, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali comitati straordinari, secondo le determinazioni statutarie. Le elezioni si svolgono in forma di assemblea, la cui convocazione è decisa dall'assemblea stessa. L'attribuzione delle funzioni è decisa dal Consiglio Direttivo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e vantaggi ai componenti nonché fondi, né versare o versare durante la vita dell'associazione, salvo che in distribuzione con scopo di interesse della legge.

Art. 10 - L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni tre anni il mese di aprile.

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente - Tesoriere;
- il segretario.

Art. 12 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 3/4 degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere redatto verbale.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Ogni assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea da un delegato con delega scritta. Ogni assemblea non può essere più di 1 (una) delega.

È ammesso l'eventuale possibilità di intervento in assemblea mediante mezzo di telecomunicazione o l'interposizione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'autenticità dell'assemblea che partecipa e vota.

Il convocante almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria e sia prevista dal Consiglio Direttivo o da almeno 3/4 dell'assemblea, in prima convocazione l'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è valida se è presente la maggioranza del voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione la validità presunta del numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza o col voto favorevole della maggioranza dei voti e in seconda convocazione la validità presunta del numero dei presenti.

La convocazione va fatta con un avviso pubblico affisso all'albo della società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Dato del presidente dell'Assemblea che è tenuto redatto verbalmente.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità del management;
- delibera sull'assunzione, sul licenziamento, sulla retribuzione, sulla promozione, sulla demerzione, sulla revoca del management;
- approva l'eventuale regolamento di gestione;
- fissa le linee di indirizzo della società;
- delibera sull'eventuale acquisto ed alienazione della società, sulla costituzione o sulla estinzione;
- approva i propositi del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Assemblea.

Per modificare lo statuto o la prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli azionisti, in seconda convocazione occorre la presenza in prima o per delega di almeno metà degli azionisti e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Assemblea o la dissoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli azionisti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è collegialmente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio Direttivo o, in loro assenza, i componenti del Consiglio, sono delegati per un massimo di 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei voti.



Art. 15 - Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto annuale;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi (tre mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei soci ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 16 Il Presidente, nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di 3 mandati, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Assemblea. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 17 *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio

Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 18 Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, può essere anche monocratico.

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e Legge 106/2016.

Art. 20 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs 3 luglio 2017, n 117 e ss. i. mm (Codice del Terzo Settore), Legge 106/2016 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

RC 21.11.2025

I soci


Carlo NTA
Caterina
Donato Helen Heller
Antonio Pisto

Salvo Orsini
Giulio Shishin
Ignazio Pisto

Direttore della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria

Art. 18
È nominato nel caso previsto dal D.Lgs. 11/2017, può essere anche sostituito.

- Vigila sull'andamento della legge, dello stesso e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa;
- Vigila sull'andamento dell'attività organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- Esecuta l'ordine di controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della gestione contabile dei conti o nel caso in cui tale componente sia un revisore legale iscritto nell'elenco degli iscritti;
- Esecuta compiti di monitoraggio dell'attività svolta dalle funzioni contabili, solidali e di attività sociali.

Attesta che il bilancio sociale è stato depositato presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, in conformità alla norma di legge. Il bilancio sociale è stato depositato presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, in conformità alla norma di legge.

Art. 19
La delegazione del potere di voto è attribuita ai titolari delle funzioni contabili, previo parere positivo in caso di scioglimento dell'Associazione. Il patrimonio netto è determinato, previo parere positivo e obbligo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ed il Fondo del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 11/2017 e Legge 196/2016.

Art. 20 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli statuti, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. i.m. (Codice del Terzo Settore), Legge 196/2016 e in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Reggio Calabria, 11/11/2019

[Handwritten signatures and stamps]